

**PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014-2020:
"Omni-BUS 4.0"**

DICIPLINARE DI INCARICO N. _____

Id Progetto XX - CUP XX - CIG
(codici da citare in ogni comunicazione tra le parti, fatture comprese)

Oggi, XX XX 2021, a Sondrio in via Trieste, 8, tra:

L'AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SONDRIO, con sede operativa in via Trieste 8, 23100 Sondrio, P.IVA: 00991540147 - C.F.: 00991540147, in persona del suo Direttore pro-tempore, Dott.ssa Maria Cristina Carmeli, di seguito **Agenzia**,

e

IL POLIEDRO - Istituto di Ricerche P.zza Velasca 5 – 20122 Milano, P.IVA 04349810962, nella persona della Dott.ssa Gabriella Rossi (di seguito denominata **la Società**)

PREMESSO

- che l'Agenzia è Partner del Progetto Interreg "Omni-BUS 4.0" (il cui dossier allegato costituisce parte integrante del presente disciplinare di incarico) con i Partner associati di parte italiana Provincia di Sondrio (capofila), Regione Lombardia Direzione ITMS, Comune di Livigno (SO) e Cantone Grigione, capofila di parte svizzera;
- la durata del progetto è fissata per Convenzione con l'Autorità di Gestione del Programma in 24 mesi, dal 29.10.2020 al 29.10.2022, oltre agli eventuali ulteriori 3 mesi utili per la chiusura del progetto con la consuntivazione a saldo;
- che, per la gestione ed il coordinamento tecnico del progetto, su mandato del Capofila Amministrazione Provinciale di Sondrio, l'Agenzia, che non ha al suo interno le competenze necessarie, intende partecipare al Gruppo di Lavoro di progetto, composto da un insieme di professionalità che interagiscono tra loro con regolarità, ognuno svolgendo un ruolo specifico, con un **Project Manager - Responsabile del Progetto** che riferisca direttamente al Direttore della Agenzia;
- che, giusta Determinazione nr. XX del XX ed in conformità all'articolato del Regolamento interno per l'affidamento in economia approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione nr. 5 del 29 febbraio 2016, così come modificato a seguito di approvazione Regolamento reclutamento del personale adottato con Deliberazione dell'Assemblea n. 7 in data 3 agosto 2017, l'Agenzia intende affidare al Professionista l'incarico di **Project Management del Progetto**;
- che le parti intendono stipulare un contratto di natura professionale escludendo, sin d'ora, ogni e qualsiasi altro tipo di rapporto;

Tanto premesso tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

RICHIAMO PREMESSE

1. Le premesse e l'offerta allegata costituiscono parte integrante del presente Atto che le parti, con la firma, dichiarano di conoscere ed accettare, impegnandosi a non sollevare nel merito eccezioni o riserve alcune.

Articolo 2

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. L'Agenzia conferisce l'incarico di Project Manager-Responsabile tecnico del Progetto "Ombi-BUS 4.0" alla Società nella persona della Dott.ssa Gabriella Rossi, che afferma di conoscere il Progetto in ogni suo aspetto e accetta, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico.
2. L'attività del Professionista è finalizzata ad operare una puntuale verifica della corretta realizzazione del progetto tramite il suo coordinamento generale.
3. La Società presta la sua attività riferendo al Direttore di Agenzia, così da assicurare la corretta esecuzione del progetto secondo le modalità e la tempistica definite nella domanda di contributo e nella Convenzione di Partenariato e quella con l'Autorità di Gestione del Programma.

In particolare, le prestazioni del Professionista saranno le seguenti:

- a) Realizzazione del monitoraggio in termini di verifica degli obiettivi e di risultati attesi (previsti dal progetto) con evidenza e giustificazione degli eventuali scostamenti delle previsioni progettuali e definizione delle azioni necessarie per recuperare gli stessi;

L'attività prevede:

- ✓ Incontri con il Referente del progetto e con il partenariato definiti con il committente in linea con le necessità del progetto e dei partner (almeno 1 incontro mensile in loco);
 - ✓ Affiancamento e supporto ai referenti interni di Agenzia per la programmazione e partecipazione alle riunioni del partenariato, con Regione Lombardia, con Autorità di Gestione del programma di Cooperazione territoriale Italia Svizzera (tavoli di pilotaggio e predisposizione dei relativi verbali) e con i soggetti attuatori;
 - ✓ Raccolta, analisi e valutazione della documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto in linea con il cronoprogramma presentato;
- b) Verifica, in sede di realizzazione del progetto, del rispetto delle specifiche prescrizioni tecnico amministrative contenute nelle Linee Guida Interreg, in particolare per quanto attiene all'affidamento degli incarichi ed alle modalità di rendicontazione;
 - c) Supporto nelle fasi periodiche di raccolta e caricamento dei dati e consegna dei materiali e dei giustificativi delle spese dichiarate tramite la piattaforma SIAGE di Regione Lombardia;
 - d) L'attività prevede:
 - ✓ la Rendicontazione del progetto (entro il mese di novembre 2021, a cadenza semestrale o al raggiungimento dei range previsti) ivi compresi l'inserimento dei dati online e le richieste di acconto e saldo sul Sistema regionale SIAGE;
 - ✓ il controllo della realizzazione delle azioni da parte dei partner di progetto in affiancamento ed a supporto del committente;

- ✓ compilazione dei documenti necessari previsti dalle linee guida del “Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2014-2020”, ivi inclusi i rapporti periodici sulla base delle indicazioni fornite dal Committente;
- e) Coordinamento e controllo dell’attuazione delle fasi previste da tutti i partner compreso l’accompagnamento in affiancamento al committente ad al partenariato alle attività di promozione obbligatoriamente previsti dall’Autorità di Gestione;
- f) Supporto ed affiancamento al Committente al coordinamento delle attività progettuali;
- g) Supporto nel caso di controllo e verifiche dei competenti organi comunitari, dell’amministrazione statale e delle amministrazioni corresponsabili del programma.

Art. 3

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. La Società si obbliga, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti c.c. a prestare a favore di Agenzia, senza alcun vincolo di subordinazione giuridica, funzionale o gerarchica nei confronti della stessa, la propria opera di consulenza intellettuale e tecnica.
2. La Società svolgerà l’incarico nel rispetto delle indicazioni fornitele da Agenzia. La Società eseguirà l’incarico secondo le scelte operative ed impiegando i mezzi che la stessa riterrà più opportuni; organizzerà la propria attività a proprio esclusivo giudizio e svolgerà la attività stessa nei tempi e nei modi che riterrà più idonei al raggiungimento dello scopo.
3. La Società assume l’obbligo:
 - di incaricare la Dott.ssa Gabriella Rossi del coordinamento del progetto, nonché dello svolgimento della parte preponderante delle attività e dell’assunzione del ruolo di unico referente per l’Agenzia;
 - di adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente contratto di consulenza intellettuale e tecnica (artt. 1218 e 1453 c.c.);
 - di eseguire il contratto medesimo in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligato (art. 1176 c.c.) ed osservati i criteri di correttezza (art. 1175 c.c.).
4. Ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, il presente contratto non può essere ceduto e l’eventuale cessione ne determina la nullità.

Art. 4

OBBLIGHI DI PRESENZA

1. La società, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, garantisce la partecipazione a tutti gli incontri, riunioni, tavoli di lavoro opportuni e necessari per il corretto adempimento dell’incarico, sia presso gli uffici di Agenzia sia presso gli uffici degli interlocutori di Agenzia sul territorio regionale, mantenendo il necessario coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte e garantendo il raggiungimento del risultato della prestazione affidata con il presente atto.

Articolo 5
DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico si svolgerà a far dalla data di adozione della determinazione di incarico fino alla scadenza dei termini di realizzazione del progetto, fissati per il 31 ottobre 2022. Il supporto si estenderà in ogni caso fino alla presentazione ed accettazione della rendicontazione finale, nonché all'esito di eventuali successivi controlli.
2. Il presente contratto si risolverà di diritto nelle ipotesi previste al successivo articolo 11, fatta salva la possibilità di recesso di Agenzia, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, con un preavviso di giorni 30 da inviare alla Società a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Articolo 6
COMPENSO

1. Il compenso professionale, per il periodo di cui all'art.2, è convenuto in complessivi € 21.000,00 (ventunomila/00), comprensivi di iva e oneri di legge, e sarà corrisposto in 15 rate mensili di pari importo, per i 12 mesi di durata del progetto e fino a 3 ulteriori rate per la rendicontazione finale, a fronte della presentazione di altrettanti report di rendicontazione dell'attività effettivamente svolta, previa presentazione di fattura riportante i codici Id, CUP e CIG, la dicitura "Omni-BUS 4.0 – Acconto/Saldo contratto Responsabile Tecnico", accompagnata dal certificato di regolarità contributiva (DURC).
2. I pagamenti delle spettanze, previa verifica di regolare esecuzione del servizio da parte di Agenzia, verranno effettuati a 30 gg dal ricevimento fattura elettronica mediante bonifico bancario sul conto dedicato alla commessa del Professionista presso la Banca XX IBAN XX.
3. Il suddetto importo è da ritenersi comprensivo di ogni prestazione necessaria a soddisfare quanto richiesto con il presente incarico, comprese eventuali trasferte, partecipazioni ai convegni etc.. Il pagamento del compenso di cui sopra avverrà, a 30 giorni dall'approvazione, da parte di Agenzia, di ciascun documento contrattuale - fatte salve eventuali richieste di integrazione - a condizione che la verifica del DURC sia positiva.
4. Con riferimento alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, la Società si impegna a far pervenire apposita dichiarazione con l'indicazione degli estremi del conto corrente e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso nonché su ogni variazione. Resta inteso che la violazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria determina la risoluzione di diritto del presente accordo.
- 5.

Art. 7
RISERVATEZZA

1. La società è tenuta nei riguardi di tutti alla più assoluta discrezione ed è vincolata verso chiunque al segreto professionale su dati, documenti o notizie di cui verrà a conoscenza per l'esecuzione del presente incarico.
2. Tutta la documentazione consegnata ad Agenzia in esecuzione del presente incarico si intenderà a qualsiasi titolo di proprietà di Agenzia, che ne potrà disporre pienamente.

Art. 8

DANNI

1. Agenzia non assume alcuna responsabilità per danni imputabili all'esecuzione del servizio, salvo che tali danni siano cagionati dai dipendenti di Agenzia, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità.

Art. 9

INCOMPATIBILITÀ

1. Agenzia prende atto che, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione del presente incarico la Società dichiara:
 - di non essere dipendente, a tempo determinato o indeterminato, della Pubblica Amministrazione;
 - di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità;
 - di non essere titolare di incarichi nei confronti di nessuna delle aziende di trasporto pubblico locale operanti nel Bacino di Sondrio e di impegnarsi a non assumerne nel corso del periodo di durata del progetto;
 - che non sussistono conflitti di interesse che incidano sulla migliore esecuzione e professionalità del servizio.

A tal fine la Società si impegna a comunicare tempestivamente ad Agenzia l'insorgere di una delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

2. Fermo restando quanto definito al precedente comma 1, la Società ha facoltà di prestare la propria opera a favore di qualsiasi terzo non in diretta concorrenza con Agenzia.
3. La Società incaricata si impegna a svolgere le attività commissionategli secondo quanto previsto dal proprio Codice deontologico, attenersi ad un comportamento etico e rispettoso della legge.
4. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Agenzia ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Art.10

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre alle ipotesi di risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà di Agenzia risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi di inadempimenti della Società:
 - rifiuto ad effettuare anche una sola delle forniture richieste;
 - mancata osservanza, anche ad uno solo, degli obblighi previsti ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10;
 - qualora venissero posti in essere artifici volti ad ottenere il compenso o venisse dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni;
 - in presenza di gravi inadempimenti contrattuali, per reati accertati, per violazione della normativa sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori;
 - nelle altre ipotesi previste dalla normativa sugli appalti pubblici;
 - in caso di violazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria.

2. Al verificarsi di una delle suddette ipotesi è facoltà di Agenzia dichiarare, mediante Atto unilaterale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, il contratto risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a preventiva diffida, con diritto al risarcimento dei danni.

Art. 11

DOMICILIO

1. La Società elegge a tutti gli effetti contrattuali domicilio nella xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e presso detto domicilio dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni. Resta convenuto che, nell'ipotesi in cui tale domicilio venisse a mancare, la comunicazione produrrà in ogni caso i suoi effetti, indipendentemente dal ricevimento, purché la stessa sia inviata presso la sede indicata in epigrafe e, pertanto, anche nell'ipotesi in cui la Società Poste Italiane dovesse restituire la raccomandata con la causale "destinatario trasferito" o altra dizione.
2. Eventuali comunicazioni e notificazioni potranno essere parimenti trasmesse via PEC al seguente indirizzo_____.

Art. 12

SPESE E VARIE

1. Si conviene che il presente contratto venga registrato solo in caso d'uso.
2. Sono a carico della Società tutte le eventuali spese ed imposte derivanti dal presente contratto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa rinvio agli artt. 2222 e seguenti del c.c..

Art. 13

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per quanto riguarda la definizione di eventuali controversie si rinvia alla normativa sugli appalti pubblici, con esclusione del ricorso all'arbitrato.
2. Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Sondrio.

Letto confermato e sottoscritto, Sondrio, data

IL DIRETTORE DI AGENZIA
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli

LA SOCIETÀ
XXX

Allegato: Progetto Omni-BUS 4.0